

ASMEL 2025

negli **ENTI LOCALI**
Vari profili

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

Materie comuni a tutti i profili

interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Inoltre, il nuovo comma 7 prevede che non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera

Altra modifica in corso di esecuzione è costituita dalla c.d. **regola del quinto** secondo cui, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Detta regola del quinto (cosiddetto d'obbligo), già presente nel vecchio codice, assolve ad una duplice funzione: per un verso, limita il diritto potestativo della stazione appaltante di apportare modifiche al contratto; per altro verso, predetermina il contenuto della prestazione cui è tenuto l'appaltatore, nel senso che tale contenuto va riferito ad un importo che può oscillare tra i 4/5 ed i 6/5 dell'importo originariamente stabilito in contratto.

► 15.3.1. Revisione dei prezzi. Le novità del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e del D.l. 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. Decreto Infrastrutture)

Il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 è intervenuto in particolare sulla regolamentazione delle **clausole di revisione dei prezzi**, di cui dall'art. 60 del codice, all'esito di un ampio confronto con gli operatori del settore attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo Tecnico.

Il dibattito si è incentrato sull'individuazione di **nuovi indici sintetici** per misurare l'adeguamento dell'importo contrattuale e sul momento di riferimento per il calcolo della variazione (sia in aumento che in diminuzione). È stato deciso di mantenere il sistema delineato dal Codice, assicurando però la sua piena applicazione attraverso **criteri di calcolo semplificati**, grazie anche al supporto dell'ISTAT. Più nel dettaglio, l'art. 60 come riformulato dal **Correttivo Contratti Pubblici** prevede che:

1. *Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.*

2. *Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:*

a) *una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;*

b) *una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.*

2-bis. *Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo*

della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici [elaborati dall'ISTAT]:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Oltre alle modifiche dell'art. 60, è stato introdotto un nuovo **Allegato II.2-bis**, che stabilisce le **modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi**, anche sulla base dei pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato e della Conferenza unificata. Detti pareri hanno sollecitato il Governo a "considerare le specifiche prestazioni affidate in subappalto o nei sub-contratti, per garantire che le condizioni di revisione siano coerenti con l'attività svolta dal sub-appaltatore o sub-contraente" e a "precisare la responsabilità dell'appaltatore riguardo l'attuazione di tale obbligo giuridico", oltre a prevedere che "siano le parti a stabilire la modalità di revisione dei prezzi applicabile ai contratti di subappalto".

Da ultimo, l'art. 9 del D.l. 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. **Decreto Infrastrutture**), conv. in L. 18 luglio 2025, n. 105 richiede che per l'applicazione dell'art. 60 Codice dei contratti pubblici, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

- le **voci del quadro economico** di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la **soglia** di cui all'art. 5, co. 2, All. I.7 al codice di cui al d.lgs. 36/2023;
- risulti disponibile il **50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e), num. 6), dell'All. I.7 al codice di cui al d.lgs. 36/2023

4. I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

► 4.1. Causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p.

In riferimento a taluni delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, opera la **causa di non punibilità** della **reazione legittima agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali**, prevista dall'art. 393-bis c.p. In base a tale disposizione *"non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni."*

Nella previsione in esame sono contemplate **due ipotesi** diverse:

- a) la **reazione materiale**, che viene accostata alla scriminante della legittima difesa: il che porta a ritenere necessari anche i caratteri di proporzionalità ed attualità tra la resistenza del privato e l'atto arbitrario;
- b) la **reazione verbale**, che consiste in uno sfogo che il legislatore reputa scusabile in quanto originato da un atto arbitrario. Tale ipotesi mostra forti analogie con la c.d. provocazione scriminante ex art. 599, co. 2, c.p., presentandone gli stessi elementi costitutivi, vale a dire il fatto ingiusto altrui, lo stato d'ira ed il relativo rapporto di causalità.

► 4.2. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.). Le novità del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (Decreto Sicurezza)

È il reato di chi *usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza*. È invece **estranea** alla presente fattispecie la **resistenza passiva**, che in nessun modo può essere sussunta nella violenza o minaccia richiesta dall'art. 337 c.p.

■ Valgono le stesse considerazioni della fattispecie precedente per il **momento consumativo** e l'**elemento psicologico**.

■ La disposizione contempla tre **circostanze aggravanti**:

- a) il co. 2, inserito dalla L. 4 marzo 2024, n. 25, commina un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
- b) il co. 3, come modificato dalla L. 4 marzo 2024, n. 25, dispone l'applicazione della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
- c) Il co. 4, inserito dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. Decreto Sicurezza), dispone che nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà. Nell'intento di rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, la novella legislativa ha introdotto un'**aggravante ad effetto speciale**, le cui ricadute sul trattamento sanzionatorio sono disciplinate dall'articolo 63, comma 3, del codice penale, ai sensi del quale quando si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

► 4.3. Millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

A) Evoluzione normativa.

L'ordinamento italiano ha a lungo conosciuto soltanto la fattispecie di millantato credito (art. 346 c.p.) e non anche il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190. Le due figure criminose sono state successivamente unificate dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha modificato l'art. 346-bis abrogando al contempo l'art. 346.